

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 24 APRILE 1952

(72ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegno di legge :

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

« Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori » (N. 2230) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 839 e <i>passim</i>
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	839 e <i>passim</i>
DELLA SETA	840 e <i>passim</i>
TOSATTI	840
MAGRÌ	841 e <i>passim</i>
LOVERA	841 e <i>passim</i>
TONELLO	842
MERLIN Angelina	842 e <i>passim</i>
PARRI, <i>relatore</i>	843 e <i>passim</i>
GIARDINA	847
PLATONE	849 e <i>passim</i>
LAMBERTI	850
JANNELLI	852

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Caristia, Cermignani, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Jan-

nelli, Lamberti, Lovera, Magrì, Mazzoni, Merlin Angelina, Parri, Pennisi di Floristella, Platone, Rolfi, Russo, Saporì, Tignino, Tonello, Tosatti e Troiano.

A norma dell'articolo 18 del Regolamento, il senatore Zelioli sostituisce il senatore Ciasca. Ai sensi dell'articolo 25, interviene il senatore Panetti.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Resta.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori » (N. 2230) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori ». Come gli onorevoli colleghi ricordano, essendosi esaurita nella precedente riunione la discussione generale, ed avendo già replicato il relatore, spetta adesso la parola al rappresentante del Governo.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, come è loro noto, la presente è una delle leggi fondamentali per l'ordinamento della scuola. La legge fu già presentata dal ministro Gonella nel 1949; restò molto tempo ferma negli uffici della Camera dei deputati, e finalmente, per iniziativa del ministro Segni, è stata discussa ed approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di una legge di grande importanza, dato che già l'ordinanza emanata l'anno scorso per gli esami di Stato non fu legittima, in quanto era ormai decaduta la legge eccezionale che dava delega al Ministro di procedere con ordinanze.

Come già ha dichiarato alla Camera il ministro Segni e come io ho l'onore di ripetere, il Ministero della pubblica istruzione non è disposto a procedere con una nuova ordinanza che non abbia un positivo riferimento alla legge; pertanto, se per la prossima sessione degli esami di Stato non sarà predisposta una nuova legge noi non potremo fare altro che applicare quella del 1942 che, come tutti sanno, fu emanata dal fascismo, e non ha mai trovato applicazione.

La responsabilità della eventuale applicazione della legge del 1942 non potrà che ricadere su coloro che si saranno opposti alla approvazione del disegno di legge attualmente in esame. Quindi, la discussione del presente disegno di legge si impone con carattere di urgenza e l'appello che io faccio agli onorevoli senatori è che esso sia approvato con la maggiore sollecitudine possibile.

Per quanto riguarda le singole norme, il testo della legge approvata dalla Camera dei deputati differisce notevolmente da quello proposto dal Governo già sin dal 1949, riprodotto nel progetto di riforma Gonella. Il testo della Camera è più restrittivo per quanto riguarda la categoria dei presidenti di Commissione, e, soprattutto, per quanto concerne la composizione delle Commissioni ed è notevolmente diverso anche per quanto si riferisce alla scelta delle sedi. Io ho già ascoltato la discussione generale; ascolterò adesso ciò che gli onorevoli senatori diranno a proposito dei singoli articoli; ma ciò che, secondo me, è di preminente importanza, è di avere una legge giusta che consenta di sottoporre i candidati all'esame di Stato ad un sistema di prove e di esami che costituisca un ritorno alla normalità legislativa.

Detto questo, non credo di dover aggiungere altro, se non che io sono a disposizione degli onorevoli senatori per i chiarimenti che verranno richiesti.

DELLA SETA. Mi si perdoni; ma agli scrupoli del Ministro fanno riscontro gli scrupoli

dei legislatori; chiedo, pertanto, un chiarimento. Come provvederà il Ministro, ora, per il programma dei prossimi esami di maturità? Emanerà un'ordinanza? Non potrebbe il Ministro presentare, con carattere di urgenza, un disegno di legge composto di un solo articolo col quale esso fosse autorizzato a procedere ancora con ordinanza, almeno momentaneamente, anche per quanto attiene agli esami di Stato.

PRESIDENTE. Come ho già chiarito altre volte alla Commissione, tale soluzione è tecnicamente impossibile.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*, Esistono già due progetti di legge del Governo, quello del 1949 e quello di riforma generale; non è possibile, dal punto di vista tecnico, che il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge di sua iniziativa nel senso proposto dal senatore Della Seta.

DELLA SETA. Ad ogni modo desidero che quanto sopra detto rimanga a verbale. Vorrei inoltre un altro chiarimento: non so se la procedura consente al punto cui siamo pervenuti, di fare quanto sto per dire. Il collega Tosatti avanzò a suo tempo una proposta sospensiva adducendo determinate ragioni. Io, pur muovendo da altri presupposti, dichiarerei di associarmi alla proposta del senatore Tosatti, se egli desidera insistervi ancora; altrimenti farei mia la sua proposta e chiederei che venisse messa in votazione.

PRESIDENTE. Una proposta formale di sospensiva da parte del senatore Tosatti non esiste; egli, nel suo discorso, vi accennò come ad una eventualità; ma non fece mai formali proposte alla Presidenza.

TOSATTI. Io dissi che sarei stato favorevole ad un rinvio della discussione del disegno di legge; non potei fare, però, una proposta formale in questo senso, poichè la Commissione, respingendo la proposta di rinvio fatta dalla senatrice Merlin, si era già dichiarata contraria ad una proposta di tale genere.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione la cronaca della discussione: vi fu, in un primo momento, una proposta di rinvio presentata dal senatore Tonello. Successivamente ritirata quella proposta, fu presentata una proposta di rigetto dalla senatrice Merlin; però, succes-

sivamente, la senatrice Merlin si allontanava dall'Aula e la sua proposta automaticamente decadeva. Si iniziò allora la discussione generale. È regola che le proposte o di sospensiva o di rigetto siano normalmente fatte prima di cominciare la discussione. La discussione ora si è svolta ed è giunta a termine. Il Regolamento all'articolo 66 dice che iniziata la discussione, la questione pregiudiziale e la questione sospensiva non possono più proporsi se non con domanda sottoscritta da almeno dieci senatori. Il numero dei senatori si riferisce evidentemente alle discussioni che si svolgono in Assemblea, e non a quelle che hanno luogo in Commissione. Il Regolamento parla di discussione iniziata, non di discussione conclusa; e, quindi, riterrei che per la procedura, rigorosamente interpretata, nessuna proposta di rinvio possa essere presentata a discussione conclusa.

Ma, senatore Della Seta, siccome la interpretazione troppo rigorosa del Regolamento potrebbe essere definita *summum jus, summa iniuria*, mi attengo alla interpretazione più larga; e, quindi, metterò ai voti la sua proposta, da lei formulata nel modo seguente: « Propongo che venga rinviata la discussione del disegno di legge “ Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori ” ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, sulla analoga proposta fatta dal senatore Tonello prima di incominciare la discussione generale, secondo quanto il Regolamento prescrive, parlarono due oratori a favore e due oratori contro. Adesso si dovrebbe ripetere questa esatta procedura; io domando alla Commissione se crede di soprassedere all'applicazione rigorosa della procedura regolamentare e, quindi, dare come già avvenuta la discussione da parte dei quattro oratori.

MAGRÌ. Mi permetto di chiedere qualche chiarimento sulla portata della proposta del senatore Della Seta, perchè non credo che le condizioni, in cui sono state fatte le due proposte, prima da parte del senatore Tonello ed ora da parte del senatore Della Seta, siano le stesse; di fronte ad un termine di scadenza, che è il mese di giugno, non è, infatti, la stessa cosa trovarsi in febbraio o in marzo, oppure trovarsi alla fine di aprile. In tale questione

il fattore tempo ha un'importanza fondamentale ed io, francamente, non riesco a vedere quale sia l'obiettivo che si vuole raggiungere con questa proposta di rinvio. Esso in pratica tende a lasciar le cose invariate ed a mettere il Governo nella condizione di applicare la legge Bottai, o di presentarne una nuova. Ritengo, quindi, che la proposta di rinvio debba essere attentamente vagliata, dato che ora le circostanze sono cambiate.

PRESIDENTE. Procederemo dunque secondo la norma regolamentare.

LOVERA. Parlerò contro la proposta di sospensiva. Vorrei che i colleghi riflettessero sulle conseguenze che deriverebbero da un rinvio, praticamente *sine die*; infatti, anche una sospensione di poche settimane porrebbe praticamente il Governo nella condizione di non potere più valersi della presente legge. D'altronde, il nostro atteggiamento potrebbe essere interpretato come irrispettoso verso i colleghi della Camera che hanno preso una deliberazione, qualunque essa sia; mentre con le nostre esitazioni daremmo una dimostrazione di incapacità a risolvere una questione, che altrove è già pervenuta a soluzione.

Si tratta, del resto, di un problema sul quale la nostra meditazione si è esercitata da anni, perchè l'argomento degli esami di Stato è all'ordine del giorno della Nazione da anni, ed in questi giorni segnatamente se ne parla nell'ambiente della scuola, e nelle famiglie, con tutti i conseguenti riflessi sulla psicologia degli alunni candidati, che da questa legge dovranno avere delle conseguenze per il loro avvenire più prossimo e per quello più remoto. Se non prendessimo alcuna decisione, io credo che daremmo alla Nazione uno spettacolo poco dignitoso; d'altronde bisogna tenere presente anche la situazione in cui verremmo a porre il Governo. Che cosa deve fare esso? Una ordinanza? Il Ministro ha detto che non vuole emanare alcuna ordinanza perchè ritiene che una simile procedura non sia regolare; e noi stessi negli anni precedenti abbiamo deprecato il sistema delle ordinanze, per quanto avessimo potuto ritenere che al Ministro allora facessero comodo. Oggi è il Ministro che dice che non ne vuole più sapere di un simile metodo; e noi cambieremmo parere perchè una simile strada potrebbe far comodo a noi?

Se il Ministro non vuole fare ordinanze, allora inevitabilmente, a distanza di tanti anni, noi dovremmo mettere in applicazione la legge Bottai. Io mi domando, però, quale potrebbe essere la reazione dell'opinione pubblica di fronte al fatto che il Governo fosse obbligato ad applicare una legge fascista, che non è mai entrata in vigore. Credo che se gli onorevoli colleghi tenessero presente il disposto della legge Bottai, farebbero immediatamente cadere ogni perplessità ed ogni dubbio nei riguardi di questa legge. Sono perciò del parere che non solo il minor male sia l'approvare questa legge, ma che ciò addirittura costituisca un vantaggio nei confronti sia delle disposizioni che erano contenute nelle ordinanze precedenti, sia del male che deriverebbe al Paese e alla scuola dall'applicazione della legge Bottai.

TONELLO. È naturale che io parli a favore del rinvio, poichè il voler risolvere un problema così importante con una specie di legge stralcio non mi sembra nè necessario, nè dignitoso per il Senato. Ora si ripresenta una proposta di rinvio che fu già a suo tempo respinta dalla maggioranza; ed io vorrei dire ai colleghi che sono contrari a questa proposta: badate, chè se vi illudete di farla finita procedendo alla approvazione di questa legge, vi sbagliate. Infatti quel problema, che voi volete risolvere così, *pro bono pacis*, verrà di nuovo portato alle Camere in un modo o nell'altro e verrà posto anche dinanzi al Paese, perchè è necessario si sappia quali sono gli uomini e le parti che abbracciano determinate correnti di pensiero. Quindi dichiaro di aderire alla proposta sospensiva fatta dal senatore Della Seta, anche perchè riconosco effettivamente che sussiste la necessità di una ulteriore consultazione delle correnti di pensiero che sono nel Paese e dei competenti dei problemi scolastici. Ciò non perchè noi vogliamo far cosa gradita al nostro sentimento di parte, ma perchè vogliamo raggiungere la soluzione migliore per tutti.

MERLIN ANGELINA. Mi limito semplicemente a confermare le ragioni che mi hanno spinto antecedentemente a proporre il rigetto del disegno di legge. Attualmente il mio è soltanto un ripiegamento dalla proposta di rigetto a quella di rinvio. Non capisco per quali ragioni il Ministro si dovrebbe trovare

nella condizione di applicare la legge Bottai. Faccio un'ordinanza, come le altre volte; poichè, come dicevo in altra riunione, se ora ci troviamo a tanti anni di distanza dalla fine della guerra, siamo però molto più vicini alla riforma della scuola, che dovrà regolare tutte le questioni attinenti, comprese quelle relative agli esami. Non vedo, pertanto, la ragion per cui dobbiamo essere in tal grado pressati alla approvazione della presente legge.

MAGRÌ. Di fronte ad una proposta di rinvio non ben precisata (talchè debbo confessare che non comprendo in che cosa essa sostanzialmente differisca da una proposta di rigetto) io sommestamente dichiaro che la considererei preclusa dalle decisioni che la nostra Commissione prese nelle riunioni precedenti; poichè il rinvio di una legge, la quale è stata proposta solo per quest'anno, e quindi ormai dovrebbe avere applicazione immediata o escludere qualsiasi altra soluzione, non ha altro significato che la bocciatura della legge stessa.

Di fronte alla sostanziale identità della proposta di rinvio con la proposta di rigetto, qualora la Commissione creda che non vi sia una preclusione, debbo manifestare il mio parere nettamente contrario alla sospensiva e richiamare i colleghi alla eco che questa proposta, qualora fosse approvata, avrebbe presso l'opinione pubblica, e particolarmente presso la classe insegnante. Desidero ricordare che il Sindacato unico della scuola media l'anno scorso nel suo Congresso nazionale si pronunziò all'unanimità affinchè gli esami di Stato non si svolgessero più con i criteri e con gli ordinamenti secondo cui si sono svolti negli anni passati. Di fronte a tale pronunciamiento del Sindacato della scuola media nella sua totalità, ritengo che il Governo abbia fatto il suo dovere presentando un disegno di legge; non faremmo il nostro dovere noi se, dopo che la Camera si è pronunziata su di esso, lo rinviassimo praticamente senza esaminarne uno per uno gli articoli e senza constatare se di fronte a questo o a quell'altro articolo ci troveremo in condizione tale da non poter comunque varare la legge. Un eventuale rinvio secondo me non avrebbe alcuna giustificazione di fronte alla opinione pubblica e susciterebbe una reazione presso la classe insegnante che attende che quest'anno gli esami si facciano

con un altro ordinamento. E giacchè non dobbiamo crederci più in sede di discussione generale, affermo che sostanzialmente siamo tutti d'accordo, almeno in linea generale, nel riconoscere che rispetto alla legge Bottai, ed anche rispetto alle ordinanze degli anni scorsi, il presente disegno di legge rappresenta comunque un passo in avanti, anche se non possiamo dircene sostanzialmente soddisfatti. Noi accettiamo soltanto per un anno, cioè come una legge di transizione, che ci dia il tempo di giungere ad una formulazione più perfetta. Ecco perchè sono contrario alla proposta di rinvio che ha l'aspetto di una vera e propria proposta di rigetto e che indubbiamente sarebbe male accolta dalla classe insegnante.

PARRI, *relatore*. Dichiaro che anch'io debbo considerare la proposta di sospensiva come una proposta di rigetto. Sarebbe stato meglio che la proposta stessa fosse stata formulata in altro modo, nel senso, cioè, che la Commissione, alla chiusura della discussione generale, dichiarasse di non passare alla discussione degli articoli. Fra l'altro ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e al quale occorre, quindi, dare un esito visibile. Il rigetto lo farebbe decadere; la sospensiva, al contrario, sarebbe la peggiore soluzione che possiamo adottare.

Si tratta, infatti, di un provvedimento che ha vigore soltanto per un anno; quindi o esso viene approvato o qualsiasi altra soluzione che potesse essere adottata nei suoi confronti avrà necessariamente il carattere di una non approvazione.

Ciò detto non posso che affermare quanto ho dichiarato in sede di discussione generale, che cioè sono contrario al rigetto e favorevole all'approvazione del disegno di legge. Anche io non sono completamente soddisfatto del disegno di legge, per altre ragioni forse da quelle esposte dal senatore Magrì. La legge ormai è stata ampiamente vagliata nel Paese, le correnti dell'opinione pubblica e in particolare degli insegnanti sono state consultate e si sono dichiarate favorevoli. Tutti hanno affermato che è meglio questa legge che lo stato precedente. Non è possibile che la Commissione risponda evasivamente al Ministro, che ci interpella chiedendo di essere autoriz-

zato a legiferare in materia di esami. Sarebbe la posizione peggiore che noi potremmo assumere. Questo provvedimento, che è il risultato di una trafila di compromessi e che lascia parecchio insoddisfatti, rappresenta, tuttavia, qualcosa di più del meno peggio; è, in questa situazione provvisoria e sperimentale, la soluzione migliore che possiamo adottare.

Prego, quindi, la Commissione di respingere la proposta di rigetto, sia pure se è stata presentata sotto forma di sospensiva.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. L'onorevole relatore e il senatore Magrì hanno già messo in rilievo come la proposta di sospensiva si sostanzia in una proposta di rigetto. Basta leggere l'articolo 11 del progetto di legge per convincersi che si tratta di un provvedimento che vale solo per l'anno scolastico in corso. Suspendere, quindi, ogni decisione a tempo indeterminato non significa altro che rigettare il provvedimento.

Il Governo chiede al Parlamento una legge in una materia in cui c'è carenza legislativa. Esiste in questo campo una legge del 1942, tuttora vigente, che è l'unica applicabile. La legge che ha autorizzato il Ministro della pubblica istruzione a emanare le ordinanze che sono state di mano in mano emesse è una legge ormai scaduta.

Così stando le cose, se il Governo chiede al Parlamento una nuova legge, sia pure valida per un solo anno, che regoli la materia, io non so se il Parlamento possa rifiutargliela. La legge potrà essere modificata, discussa, configurata in maniera diversa, ma non respinta, perchè essa è necessaria. La responsabilità di un suo rigetto e quindi di una rimessa in pristino della legge del 1942 toccherà, quindi, soltanto a coloro che voteranno a favore della proposta di sospensiva.

Io prego pertanto gli onorevoli senatori di tener conto di questa situazione.

PRESIDENTE. Leggo alla Commissione il verbale della riunione iniziale durante la quale furono avanzate le due proposte di rinvio e di rigetto. Ciò per sgombrare dall'animo del senatore Magrì ogni dubbio di possibile preclusione.

Premetto di convenire con l'impostazione data sia dall'onorevole Magrì, che dall'onorevole relatore e dal Governo: in pratica, se non

nella forma, una proposta di sospensiva relativamente a questo disegno di legge si risolve in una proposta di rigetto, con lo svantaggio che non risolve la posizione legislativa e la lascia incerta nella forma.

E vengo al processo verbale della riunione del 26 marzo 1952: «In sede delibera te la Commissione inizia la discussione del disegno di legge “Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori”, già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo una esposizione del relatore Parri, si svolge una discussione procedurale alla quale prendono parte i senatori Tonello, Della Seta, Banfi, Merlin Angelina, Filippini e Magri. Il senatore Tonello propone il rinvio della discussione a tempo indeterminato.

«Su tale proposta parlano a favore il senatore Della Seta e contro i senatori Banfi, Filippini e Magri. Il Presidente ed il ministro Segni danno alcuni chiarimenti. La proposta di rinvio è quindi ritirata. La senatrice Merliⁿ presenta poi una proposta di pregiudiziale contro la quale prende la parola il senatore Banfi. Quindi la proposta viene dichiarata decaduta per l'assenza della presentatrice ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei aggiungere, a sollevare le preoccupazioni del senatore Della Seta, che non intendiamo in alcun modo di pregiudicare il principio della parità.

Tenga presente il Senato che noi siamo, come ho detto, senza lo strumento legislativo per fare l'esame di Stato. Rivolgerei quindi calda preghiera al senatore Della Seta di ritirare la propria proposta di sospensiva.

DELLA SETA. Dopo le ragioni prospettate dall'onorevole Sottosegretario, dichiaro di ritirare la proposta di sospensiva, riservandomi eventualmente, ove il prosieguo della discussione ne facesse scorgere l'opportunità, di presentare domanda di rimessione all'Assemblea.

(La riunione, sospesa alle ore 11,15 è ripresa alle ore 16,15).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, il senatore Parri. Ne ha facoltà.

PARRI, *relatore*. Vorrei sottoporre al giudizio dei colleghi le mie riflessioni sul tessuto

di questa legge che, come ho già detto, non può lasciarci soddisfatti per le ragioni già esposte. La presente è una legge che nasce dal compromesso di situazioni diverse ed ha in sé inconvenienti diversi, ma la situazione di fatto è tale che in ultima analisi è maggiormente conveniente l'approvazione pura e semplice del disegno di legge, senza presentazione di emendamenti, che obbligherebbero a riportare la discussione alla Camera dei deputati, con molta perdita di tempo.

Quindi, pur con rincrescimento, sono arrivato alla conclusione di non presentare emendamenti e di vedere piuttosto se sui punti, ove non si abbia soddisfazione dalla legge stessa, si possa ottenere tale soddisfazione dal Governo per mezzo di impegni, di affidamenti siffatti, che possano tranquillarci: in tal modo si potrà arrivare ad una approvazione del disegno di legge in un tempo tale che esso abbia il suo effetto per quest'anno.

MERLIN ANGELINA. Mi sento davvero avvilita perchè non è la prima volta che ci si presentano delle leggi, che si sono trascinate per molto tempo, non certo per colpa nostra; all'ultimo momento, poi, ci si dice che non si possono presentare emendamenti, altrimenti, per la conseguente perdita di tempo, la legge non avrebbe l'effetto voluto. Quindi, per ragioni di principio, dichiaro che mi asterrò dal votare il presente disegno di legge, perchè non mi sento in coscienza di dare il mio voto quando si dice: voi dovete accettare il provvedimento senza presentare emendamenti, perchè, altrimenti, si rimane fuori dei termini. Questa maniera di fare mi sembra non sia assolutamente seria nè dignitosa per dei legislatori.

PRESIDENTE. Passiamo adesso all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

È stabilito un esame di Stato, di maturità e di abilitazione, alla conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori.

Non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 1. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura adesso dell'articolo 2:

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e sono composte del Presidente e di sei membri ad uno dei quali è affidata, dalla Commissione, la funzione di Vice-presidente.

PARRI, *relatore*. Non presenterò emendamenti per le ragioni dette; ma troverei necessario che il Vice Presidente fosse costantemente scelto tra gli insegnanti statali di ruolo. A tale proposito vorrei che il Governo affermasse che tale criterio sarà seguito senza eccezioni.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Su questo argomento la VI Commissione della Camera dei deputati ha avuto una lunghissima discussione; come il Senato si sarà reso conto dalla lettura dell'articolo, l'elezione del Vice Presidente è fatta dalla Commissione. Quindi il Governo non può in alcun modo intervenire nelle decisioni della Commissione; può limitarsi, tuttavia, a fare una raccomandazione nel senso auspicato dal senatore Parri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui, è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Il Presidente è scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo e fuori ruolo, o a riposo;

b) liberi docenti incaricati universitari di materie attinenti all'esame;

c) liberi docenti che siano aiuti o assistenti universitari di materie attinenti allo esame;

d) ispettori centrali per l'istruzione secondaria a riposo e provveditori agli studi a riposo, preferibilmente provenienti dall'insegnamento;

e) presidi di scuole secondarie superiori statali o pareggiate in attività di servizio o a riposo.

In caso di assoluta necessità, il Ministro è autorizzato a derogare dai criteri limitativi previsti nella lettera c) del precedente comma circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato.

PARRI, *relatore*. Mi faccio portavoce di un desiderio che viene dagli insegnanti delle scuole medie, di comprendere, cioè, tra i liberi docenti coloro che sono liberi docenti insegnanti di ruolo nella scuola secondaria superiore, e che potrebbero essere esclusi da una interpretazione letterale del disposto della legge. Al comma e), poi, preferirei che venissero esclusi i presidi delle scuole pareggiate; con ciò non voglio sollevare censure nei confronti di questa categoria; ma siccome nella categoria sono comprese persone non idonee all'incarico, di cui al disegno di legge, non vorrei che ai presidi fosse attribuita una importanza maggiore di quella che debbono avere.

DELLA SETA. Vorrei fare tre osservazioni. La prima osservazione non ha nessun carattere personale verso il ministro Segni, verso il quale, anzi, nutro la massima stima; mi domando, tuttavia, come si faccia a garantire la obiettività della scelta. Chi è che sceglie? La scelta è affidata al giudizio discrezionale del Ministro; e come si fa a garantire la obiettività di essa? Il Ministro, infatti, potrebbe scegliere tra gli appartenenti al suo Partito, o tra i suoi amici, o tra persone a lui vicine per colleganza dottrinale.

La seconda osservazione concerne i liberi docenti; e sotto questo riguardo mi associo a quanto ha detto il collega Parri. Vi sono dei liberi docenti che non solo sono insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie; ma vi sono anche liberi docenti che effettivamente esercitano la libera docenza senza essere insegnanti di ruolo. Ora mi sembra che si debba tenere conto anche di questi liberi docenti, che effettivamente esercitano la libera docenza.

Terzo punto: si parla spesso dei funzionari a riposo; ma costoro dovrebbero costituire una ultima categoria nella quale scegliere il Presidente delle Commissioni soltanto in caso di

assoluta necessità. Insomma, poichè si tratta di funzionari a riposo, è bene che essi riposino in pace.

MAGRÌ. Prendo la parola per aderire alle osservazioni fatte dal senatore Parri e in parte a quelle prospettate dal senatore Della Seta. Non comprendo perchè i liberi docenti ordinari nelle scuole medie superiori debbano essere chiamati a presiedere Commissioni giudicatrici solo in caso di necessità, mentre viene data la preferenza al libero docente che è assistente universitario. Tra il libero docente assistente universitario e l'ordinario non vedrei profonde differenze; perciò vorrei che nel comma *c*) fossero compresi, oltre i liberi docenti che siano aiuti o assistenti universitari, anche coloro che sono ordinari nelle scuole secondarie o che esercitino effettivamente la libera docenza.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prego la Commissione di notare che l'articolo 3 detta notevoli restrizioni a quanto era stabilito in passato. Debbo dire, anzitutto, che l'ordine dell'articolo 3 è un ordine preferenziale; quindi le preoccupazioni del senatore Della Seta per il terzo punto non hanno ragione di essere, dato che gli ispettori centrali a riposo vengono presi in considerazione soltanto quando siano esaurite le precedenti categorie.

Accetto la raccomandazione del senatore Parri che, cioè, i liberi docenti ordinari nelle scuole di Stato siano preferiti; ma faccio osservare che la formula del comma *c*), piuttosto inadeguata, venne fuori da una votazione, non troppo felice della Commissione della Camera dei deputati: si voleva, infatti, evitare che il libero docente, che non esercita la libera docenza, fosse posto sullo stesso piano degli altri; ed allora si adottò la formula poco felice dell'articolo 3, dato che in realtà gli aiuti o assistenti in materie filologiche non esistono quasi. Comunque, posso accettare senz'altro la raccomandazione del relatore, che, cioè, quando se ne manifesti la necessità siano considerati anche i liberi docenti insegnanti di ruolo nella scuola secondaria superiore.

Per quanto riguarda l'obiettività del Ministro debbo dire che il Ministro non può fare da sè, nè gli uffici ministeriali potranno formare tutte le Commissioni; in pratica accadrà che saranno delegati a ciò i Provveditorati e il

Ministro farà un controllo e approverà, oppure no, i nominativi proposti. È naturale che ogni sistema discrezionale porti con sè una certa latitudine di poteri; e in tema di potere discrezionale non v'è altro da fare che rimettersi alla obiettività personale del Ministro.

MAGRÌ. Sono dolente di dover insistere, dato che i liberi docenti non aiuti o assistenti universitari sono presi in considerazione dopo le altre categorie previste alle lettere *d*) ed *e*), e cioè gli ispettori centrali per l'istruzione secondaria e i provveditori agli studi a riposo e i presidi di scuole secondarie superiori statali o pareggiate. Debbo osservare che i nove decimi dei liberi docenti in materie letterarie sono ordinari nelle scuole medie; e perciò tale categoria è degna della massima considerazione perchè rappresenta, vorrei dire, l'*élite* degli insegnanti delle scuole secondarie superiori. La disposizione dell'articolo 3 è stata accolta con giusto risentimento da parte di essi, perchè si sono visti posposti a tutti, mentre essi hanno i migliori titoli, sia per la competenza specifica, sia per l'esperienza maturata nella scuola secondaria, per presiedere efficacemente una Commissione di esami di maturità. Ad ogni modo, non vorrei che soltanto per questa difficoltà noi facessimo arenare il disegno di legge. Propongo, perciò, che si soprasseda alla votazione dell'articolo 3, in modo che se non si presenteranno ulteriori difficoltà in merito agli altri articoli, potremo alla fine votare l'articolo 3 ed esprimere il nostro punto di vista magari in un ordine del giorno.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso dire al senatore Magrì che non è esatto che l'eccezione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3 entri in attuazione solo dopo le lettere *d*) ed *e*); quella eccezione riguarda, infatti, la lettera *c*) e quindi è come se fosse posta subito dopo di essa.

MAGRÌ. Ma «l'assoluta necessità», di cui all'ultimo comma dell'articolo, può verificarsi soltanto quando non vi siano presidenti che appartengano alle categorie previste al primo comma.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comunque se la mia interpretazione può servire come interpretazione di questa norma e come direttiva, sono lieto di riconfermare che prima di passare alla scelta

del Presidente tra le categorie previste nelle lettere *d*) ed *e*), l'« assoluta necessità », di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, si deve riferire alla lettera *c*).

LOVERA. Volevo fare osservare che il funzionamento delle Commissioni dipende soprattutto dal prestigio che esercita il presidente e che gli viene conferito dalla sua posizione di professore universitario di ruolo e dalla sua esperienza nel campo dell'insegnamento della scuola media. Quindi vorrei che non si approfittasse troppo della elasticità del concetto inerente alla espressione « attinenti alle materie di esame », di cui alla lettera *c*), per la scelta dei liberi docenti e incaricati universitari, poichè tutte le materie di insegnamento hanno una attinenza più o meno relativa con le materie di esame. E quindi col criterio della attinenza qualunque libero docente può essere incluso nelle Commissioni, anche se, non avendo esperienza di insegnamento e conoscenza del regolamento scolastico — il che non è difficile a riscontrarsi —, egli finisce nella Commissione per fare solo atto di presenza. Quando in una Commissione di esame manca il comando, manca la guida, gli esami vanno sempre a finir male. Ecco perchè anch'io ritengo che sia indispensabile che si ricorra ai liberi docenti che siano insegnanti nelle scuole medie, dato che essi posseggono veramente i requisiti migliori per poter presiedere una Commissione di esame. D'altra parte, ritengo che, in mancanza di professori di ruolo di Università, i migliori presidenti siano o i provveditori che provengono dall'insegnamento o i presidi in attività di servizio, in quanto costoro hanno esperienza scolastica ed hanno un prestigio universalmente riconosciuto ed, insieme, conoscono il regolamento degli esami, per modo che sono in grado di evitare quegli incidenti che normalmente avvengono proprio a causa dell'ignoranza dei regolamenti.

GIARDINA. Sono pienamente d'accordo con quanto hanno detto i colleghi Magrì e Lovera, per quanto concerne i liberi docenti.

PRESIDENTE. Sospendiamo la votazione dell'articolo 3. Se nel prosieguo della discussione risultasse che altri articoli impongono altri emendamenti, si proporranno modifiche anche per l'articolo 3; altrimenti, al riguardo potranno sovvenire le dichiarazioni interpre-

tative da parte dell'onorevole Sottosegretario per la pubblica istruzione.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

Gli altri membri della Commissione sono scelti:

a) fra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali;

b) fra coloro che siano in possesso del titolo statale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori e che abbiano insegnato per almeno tre anni, nelle scuole medesime, le materie su cui verte l'esame; il numero di coloro che sono forniti di questo solo titolo non può superare la metà dei membri della Commissione.

Nelle Commissioni di maturità artistica, i commissari per le materie artistiche sono scelti, oltre che tra i professori di ruolo dei licei artistici, anche fra quelli delle Accademie di belle arti: i commissari per le materie culturali sono scelti tra i professori delle stesse materie nei licei artistici e nelle scuole secondarie superiori, secondo le disposizioni generali della presente legge.

Nelle Commissioni per l'abilitazione tecnica, non oltre due dei commissari possono essere scelti tra estranei all'insegnamento che esercitino la professione corrispondente.

PARRI, *relatore*. La posizione, in cui sono, mi obbligherebbe a proporre un emendamento secondo il quale il numero degli abilitati non professori di ruolo partecipanti alle Commissioni, che secondo l'articolo 4 non deve superare la metà dei membri della Commissione, dovrebbe essere ridotto soltanto ad un rappresentante in rapporto alla necessità di un controllo da parte della scuola privata sulla stessa scuola statale, controllo che anch'io ritengo opportuno; ma penso che un numero di membri appartenenti alla lettera *b*) superiore ad uno altererebbe la fisionomia che a mio parere deve avere una Commissione per gli esami di Stato. Questa è la mia posizione; sarei favorevole, inoltre, a proporre che fosse stabilito che i professori di cui alla lettera *b*) insegnassero in atto al momento della scelta a membri di Commissione.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo osservo che gli « estranei all'insegnamento » finora non hanno dati buoni risultati e sono stati oggetto di parecchie lamentele. Perciò io sarei oltremodo favorevole a che di costoro non ne fosse ammesso più di uno in Commissione: si tratta, infatti, di elementi estranei alla scuola che sono chiamati ad adempiere ad una funzione di alta responsabilità, come è quella di esaminare degli alunni. Non vorrei, pertanto, che ne fosse ammesso in Commissione più di uno.

LOVERA. Vorrei fare osservare che la precauzione che è stata presa alla lettera b) dell'articolo 4 di ammettere gli insegnanti semplicemente abilitati, soltanto, però, se abbiano insegnato per almeno tre anni, è stata adottata in considerazione dell'attuale situazione degli insegnanti. Ciò è confermato dalla esperienza degli esami, dal modo con cui essi sono stati espletati gli anni passati, nei quali si è dovuti ricorrere, in certi casi, anche ad insegnanti non laureati. La cosa è grave; ma la situazione che ha perdurato negli anni passati, non ha permesso di fare altrimenti. Quest'anno le cose miglioreranno per la semplice ragione che, essendo prescritto un numero minimo di 80 candidati, il numero delle Commissioni diminuirà sensibilmente e quindi v'è da sperare che non si debba ricorrere ad elementi, i quali non sono in possesso di quei determinati titoli che conferiscono loro non solo il prestigio, ma anche la capacità di essere esaminatori coscienti e competenti. Comunque, se si fosse diversamente stabilito, si sarebbero emanate disposizioni che non si sarebbero potute rispettare.

Dai calcoli fatti, così, ad occhio e croce, non si è convinti che le Commissioni potranno essere composte con tre membri di ruolo e due membri abilitati; può darsi, anzi, che, al di là di tutte le oneste intenzioni di rispetto delle disposizioni legislative, si verificheranno dei casi in cui la Commissione dovrà essere formata, per raggiungere il numero richiesto, con l'aggiunta di qualche supplente, che non sarà abilitato. Comunque, è certo che tutti gli abilitati delle scuole statali dovranno essere utilizzati per necessità di cose; e quindi la situazione di fatto imporrà di ricorrere agli abilitati nelle scuole statali anche oltre le intenzioni, poichè nelle scuole non statali gli abilitati sono in numero molto ridotto.

DELLA SETA. Per quanto riguarda gli insegnanti abilitati mi associo a quanto ha detto il relatore; e vorrei proporre che si stabilisse che gli insegnanti, che faranno parte delle Commissioni, prestino servizio nelle scuole statali. Se tale mia proposta non dovesse essere accettata, allora mi trovo nella condizione di presentare richiesta perchè il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Credo che il senatore Lovera abbia già dato chiarimenti sufficienti ad illuminare la Commissione. Noi dobbiamo tenere conto dei dati statistici: le Commissioni per gli esami di Stato sono numerosissime e se noi formassimo Commissioni soltanto con professori statali non arriveremmo a comporre nemmeno un terzo di esse. È quindi necessario ed indispensabile servirsi anche degli abilitati. Tenete presente, inoltre, che quando si dice che il numero degli abilitati non può superare la metà dei membri della Commissione, si viene praticamente a dire che essi non possono essere più di due: la Commissione giudicatrice è composta, infatti, di sei professori, uno dei quali è il preside che rappresenta la scuola; nell'eventualità, pertanto, che il preside non appartenga ad una scuola statale, è evidente che se gli abilitati fossero tre, e ad essi si venisse ad aggiungere il preside della scuola non statale, si avrebbero quattro membri della Commissione non appartenenti alla scuola statale. Quando si dice, quindi, che i professori abilitati non di ruolo non possono essere in numero superiore alla metà dei membri della Commissione, è evidente che si afferma che essi non possono essere in numero superiore a due, tenendo presente che nelle Commissioni v'è, come ho rilevato, un membro rotante. In questa situazione se non ricorriamo agli abilitati, non possiamo formare le Commissioni.

Non è richiedendo una serie più o meno lunga di anni di insegnamento che noi possiamo discriminare gli abilitati insegnanti nelle scuole di Stato e quelli che insegnano nelle scuole non di Stato; il titolo che chiediamo loro è un titolo che dà soltanto lo Stato e che esso conferisce senza discriminazioni ulteriori in rapporto alla scuola dove si insegna. Noi non possiamo, pertanto, creare una discriminazione che non avrebbe alcun senso logico e giuridico. La Com-

missione della Camera si preoccupò di richiedere requisiti specifici per tutti i professori abilitati, allo scopo di evitare, ad esempio, che insegnanti abilitati di ginnasio potessero far parte di una Commissione per l'esame di maturità classica e, quindi, esaminassero alunni di professori che sono certamente di grado superiore al loro.

Forse la questione dell'attualità dell'insegnamento, prospettata dal senatore Parri, potrebbe anche essere accettata; ma io temo che se adottassimo tale criterio renderemmo più difficile la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Per quanto riguarda gli abilitati, secondo le statistiche in nostro possesso risulta che essi insegnano per il 90 per cento nelle scuole di Stato e per il 10 per cento nelle scuole non di Stato, i cui insegnanti per la massima parte non hanno abilitazione. Siamo costretti, pertanto, a ricorrere agli abilitati e potremmo richiedere ad essi determinati requisiti, aggiungendo anche quello della attualità dell'insegnamento.

Per quanto riguarda l'ultimo comma concernente i due commissari estranei all'insegnamento, per le Commissioni per l'abilitazione tecnica, bisogna tener presente che si incontrano gradissime difficoltà per comporre le anzidette Commissioni; comunque l'espressione: «... non oltre due dei commissari possono essere scelti tra estranei ecc.» è originata dal fatto che spesso si è stati costretti a ricorrere a più di due membri estranei. Siccome i titoli di abilitazione di alcune delle scuole tecniche danno diritto all'esercizio professionale, alla Camera si parlò di modificare addirittura la composizione di codeste Commissioni stabilendo per esse la prevalenza numerica dei membri estranei all'insegnamento, dando all'esame il carattere e di esame di Stato e di abilitazione professionale. Questo criterio non è stato accettato; ma, come risulta dalle statistiche dei nostri uffici, anche con due membri estranei all'insegnamento in certe regioni è molto difficile formare le Commissioni. Quindi tutt'al più potrei raccomandare di limitare il più possibile l'immissione dei due membri estranei all'insegnamento; d'altra parte ritengo che si debba dare la concreta possibilità ai Provveditori di riuscire a formare le Commissioni di esame.

DELLA SETA. Onorevole Sottosegretario. Ella allora non è della opinione di includere nelle Commissioni soltanto gli insegnanti abilitati che insegnano nelle scuole statali?

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Le faccio osservare che l'abilitazione è un titolo che dà la facoltà di insegnare in tutte le scuole.

DELLA SETA. Se tale è la sua risposta, in omaggio al principio che ho sostenuto, sarò costretto a chiedere che il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

PLATONE. Quando abbiamo detto che avremmo forse potuto approvare il disegno di legge se da parte del Ministero ci fossero stati dati determinati affidamenti, credo di interpretare il pensiero anche di altri colleghi affermando che ci riferivamo proprio alla presente questione degli abilitati. Ora l'onorevole Sottosegretario dice che praticamente non è possibile fare su questo punto concessioni di sorta. In precedenza sembrava, però, che fosse possibile ottenere qualche assicurazione, affinché nella composizione delle Commissioni di esame si fosse fatto essenzialmente ricorso agli insegnanti che insegnano nelle scuole statali. Bisognerebbe ora almeno stabilire un ordine di precedenza, per modo che quando si tratta di utilizzare insegnanti per la formazione delle Commissioni, unicamente se non si riesca a trovare altri membri si possa ricorrere agli insegnanti abilitati che insegnano nelle scuole private.

Io vorrei che si prendesse l'impegno di limitare il numero di questi insegnanti ad uno, in modo che si potesse per lo meno considerare la possibilità di queste ammissioni come eccezionale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se il senatore Platone vorrà redigere un ordine del giorno in termini tali che io lo possa prendere in esame, non pongo alcuna pregiudiziale: ciò naturalmente nell'ambito della norma approvata.

PRESIDENTE. Faccio notare che un ordine preferenziale già esiste in quanto l'articolo 4 suona così:

« Gli altri membri della Commissione sono scelti:

a) fra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali;

b) fra coloro che siano in possesso del titolo statale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori e che abbiano insegnato per almeno tre anni, nelle scuole medesime, le materie su cui verte l'esame».

L'articolo 4 stabilisce quindi, per così dire, una prima e una seconda linea. È evidente che esiste anche qui un ordine preferenziale. Ne esiste uno di fatto perchè, come ha detto l'onorevole Sottosegretario, risulta che il 90 per cento dei professori abilitati insegna nelle scuole statali; e, quindi, v'è una grandissima probabilità che la scelta cada su gli insegnanti che prestano la loro opera nelle scuole statali. Ad ogni modo, oltre a questa preferenza imposta dalle condizioni di fatto, ve n'è un'altra imposta dalle condizioni giuridiche. Le scuole non statali si differenziano nettamente per il loro titolo giuridico: ci sono le pareggiate e ci sono le legalmente riconosciute. Le scuole pareggiate sono quelle che, per il titolo giuridico di preparazione degli insegnanti, per il trattamento economico cui essi sottostanno, hanno condizioni specifiche poste dallo Stato, per modo che tali scuole sono molto vicine a quelle statali. Queste condizioni invece mancano — è giusto riconoscerlo oggettivamente — per le scuole legalmente riconosciute, per le quali la scelta degli insegnanti non è sottoposta ad alcun vincolo, ne ha alcuna guarentigia il loro trattamento economico, che difatti non è il medesimo delle altre scuole. Per questo complesso di ragioni è logico che in sede giuridica l'ultima scelta debba cadere sopra gli insegnanti di queste scuole. E quindi avremmo un ordine di preferenza così determinato: a) scuole statali; b) — 1° scuole pareggiate, vicinissime nella loro struttura e per le loro ottima fama, che è tradizionale, alle scuole statali; b) — 2° scuole legalmente riconosciute, nelle quali appunto perchè mancano le condizioni giuridiche sopra indicate, accade che gli insegnanti siano sforniti di quei titoli che la legge richiede.

PLATONE. Il senso della nostra proposta è di avere una garanzia che il numero degli insegnanti che prestano la loro opera nelle scuole non statali sia esiguo. Potrebbe avvenire che in una Commissione la scelta di questi elementi fosse cumulata in modo tale da sovvertire le proporzioni che si vogliono mante-

nere. La raccomandazione che vorremmo fare è che si dia sempre la precedenza agli insegnanti delle scuole statali; e in secondo luogo che in una medesima Commissione non possa essere ammesso più di un membro proveniente dalla scuola non statale, in modo che non si verifichi che quei pochi commissari provenienti dalle scuole non statali si cumulino tutti in poche Commissioni.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Penso che potremo trovare una linea di accordo su questo punto, specialmente dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Presidente. Poichè il numero degli insegnanti di scuole non statali abilitati è assai esiguo, non avrei difficoltà ad accettare un ordine del giorno che, senza pregiudicare alcun diritto, venisse incontro alle esigenze pratiche che stanno a cuore ai senatori della sinistra.

PARRI, *relatore*. Vorrei sapere dal Governo se il Ministero si impegna a procedere alla scelta dei membri della Commissione secondo una rigida scala di preferenze, se si impegna, ossia, ad esaurire le disponibilità del gruppo a) prima di procedere a nomine tra coloro che sono indicati nel gruppo b). Vorrei, inoltre, sapere se il Governo si impegna a scegliere prima gli abilitati delle scuole statali e poi quelli delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute. Vorrei sapere, in sostanza, se il Governo accetta i criteri indicati dal senatore Platone. Se un impegno di questo genere ci fosse, mi riterrei soddisfatto e non insisterei su altri punti secondari.

PRESIDENTE. Resta chiarito che l'onorevole Sottosegretario ha aderito al criterio della gradualità della scelta e ha anche chiarito nel modo più esplicito che il numero dei professori previsto dal comma b) non può superare i due. Resta ancora controverso, al momento attuale della discussione, il punto rilevato dal senatore Platone. Egli desidera una più precisa determinazione da parte del Governo circa l'eventualità che in una Commissione i professori forniti di titolo di sola abilitazione siano tutti e due provenienti da scuola non statale.

LAMBERTI. Quest'ultima precisazione dell'onorevole Presidente mi tranquillizza alquanto, però non del tutto, perchè non vorrei che, a furia di raccomandare al Governo qual-

cosa, si finisse non soltanto con l'eludere totalmente il senso e lo spirito di questo articolo 4, ma col fare qualche passo indietro rispetto all'attuale legislazione concernente la parificazione. Da quando fu istituito l'esame di Stato si ritenne, infatti, opportuno che la scuola non statale fosse rappresentata nella Commissione da un membro, che veniva detto estraneo alla Commissione, nel senso che esso era estraneo all'insegnamento statale.

Non vorrei insomma che, a furia di proporre raccomandazioni, si finisse con l'estromettere totalmente dalla Commissione qualsiasi rappresentante della scuola non statale: ciò che evidentemente rappresenterebbe un passo indietro piuttosto che un passo avanti.

Mi sembra, inoltre, che non si sottolinei abbastanza (soprattutto perchè si parte da posizioni polemiche preconette) il fatto che tutti i Commissari hanno una veste giuridica che è loro conferita dallo Stato, da quello Stato che conferisce ad essi un incarico sulla base di un titolo professionale dallo Stato stesso conferito.

In verità non è la scuola statale che giudica la scuola non statale, ma è piuttosto lo Stato, considerato come qualcosa che sta al disopra dell'una e dell'altra, che giudica l'una e l'altra scuola. Non vedo, pertanto, perchè questa investitura che lo Stato dà non possa eventualmente estendersi a persone che non siano funzionari della scuola gestita direttamente dallo Stato.

Se lo Stato avesse a disposizione il personale sufficiente a formare totalmente le Commissioni, la questione non sarebbe controversa: con i suoi ispettori controllerebbe la scuola che esso stesso gestisce e la scuola che autorizza. Ma visto che ciò non è possibile —, poichè lo Stato non ha ispettori a sufficienza — non vedo perchè la scuola statale debba essere la sola dalla quale si è autorizzati ad attingere i membri delle Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione il testo dell'ordine del giorno presentato dal senatore Platone, che è del seguente tenore: « La 6ª Commissione del Senato invita il Ministro della pubblica istruzione a seguire i seguenti criteri nell'applicazione dell'articolo 4, comma b) della legge sugli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medi superiori: 1º desi-

gnare fino ad esaurimento gli insegnanti non di ruolo delle scuole statali; 2º non includere in una stessa Commissione più di un insegnante proveniente da scuole non statali ».

Faccio osservare al senatore Platone che questo ordine del giorno impegna il Governo in un senso più ristretto di quello che si era inteso fare con la precedente discussione. Era stato qui riconosciuto che le scuole pareggiate danno garanzie giuridiche e morali più solide di quanto non diano le scuole semplicemente parificate, cioè quelle che più esattamente sono dette « legalmente riconosciute ».

MAGRÌ. Penso che, in questa discussione, siano state sollevate questioni di importanza eccessiva e sproporzionate alla portata del disegno di legge in esame. Dichiaro di non parlare a nome dei colleghi della mia parte; ma penso che nessuno, nel mio Gruppo, abbia intenzione di impostare qui, in occasione della discussione di una leggina destinata a durare solo per un anno, la questione della parità. Vorrei pregare i colleghi dell'opposizione di non portarci su un terreno dove inevitabilmente il contrasto diventerebbe assai vivo e l'accordo pressochè impossibile. Non mettiamoci a discutere sui principi: penso che voi — come noi — possiate rimanere sul terreno dello stato di fatto.

E lo stato di fatto è questo: v'è stata prima una legge Bottai, la quale purtroppo è tuttora vigente, legge che costituiva le Commissioni interamente con gli insegnanti della scuola. Quindi in una scuola pareggiata la Commissione era costituita esclusivamente di insegnanti della scuola pareggiata, più un commissario nominato dallo Stato. Successivamente tale stato di fatto fu modificato da varie ordinanze e fu stabilito che in ogni Commissione vi fossero due insegnanti della stessa scuola, anzi della stessa classe. Voi sapete praticamente che cosa è accaduto nelle scuole statali e non statali. È accaduto che questi due insegnanti quasi sempre professori di discipline fondamentali, come latino e greco o matematica e fisica, tenessero praticamente in mano tutto l'esame. Il disegno di legge in discussione vuol modificare in meglio questo stato di fatto.

Un'altra circostanza è stata fatta inoltre rilevare dall'onorevole Sottosegretario. Dai tempi di Gentile si conferiscono le abilitazioni

agli insegnanti in modo assurdo; e bisognerà una buona volta decidersi a cercare un'altra via. Oggi la percentuale degli abilitati è assai bassa e, malgrado che lo Stato offra agli insegnanti condizioni che sono largamente e giustamente criticate, ma tuttavia superiori a quelle che può offrire la scuola non statale, sta di fatto che chi ha l'abilitazione va sempre a finire in una scuola statale. In tal modo la scuola non statale ha pochissimi, o quasi nessun abilitato; ma ciò evidentemente non accade per colpa della scuola non statale.

Un giovane che abbia la buona volontà di prendere l'abilitazione non può riuscire nel suo intento perchè lo Stato non fa il suo dovere, non bandisce cioè regolarmente, secondo la legge, ogni anno, gli esami di abilitazione. Quindi praticamente lo stato di fatto è questo: siamo di fronte ad una legge che deve durare un anno: perchè volete portare la discussione su una questione di principio, sulla questione della parità, mentre questa non è la sede per una tale discussione? Vorrei pregare i colleghi dell'opposizione di rinunciare a tale linea di condotta. Quando sarà il momento, ciascuno di noi imposterà il problema della parità con la massima lealtà e franchezza, ciascuno di noi esporrà le sue idee; e vedremo che cosa il Parlamento vorrà decidere.

Non ritengo che l'ordine del giorno presentato dal senatore Platone possa essere accettato. Esso parla a nome della 6ª Commissione e pone questioni di principio che, a mio avviso, sono fuori luogo e precludono ogni possibilità di intesa.

JANNELLI. Vorrei fare una proposta che potrebbe riscuotere l'approvazione di tutti i colleghi; vorrei proporre, cioè, l'opportunità di rimandare la discussione alla prossima settimana. La discussione si potrebbe allora svolgere sul dato di fatto costituito dalla circolare che il Ministro della pubblica istruzione farà ai provveditori scolastici per determinare la composizione delle Commissioni per gli esami di Stato. Il relatore Parri sarebbe d'accordo con me. Si tratterebbe di mettersi in contatto con il Ministro della pubblica istruzione per compilare insieme tale circolare, nella quale si potrebbe tener conto di tutta la discussione che si è qui svolta. Sulla base, poi, di questa circolare si potrebbe rapidamente ap-

provare il disegno di legge. Il ritardo che la mia proposta comporta non è grave: d'altronde penso che l'accoglimento della mia proposta sia l'unico modo per evitare che il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella sostanza non sarei contrario alla proposta del senatore Jannelli, ma non posso accettarla nella forma. Non posso, infatti, portare qui una circolare ministeriale per farla approvare dalla Commissione del Senato. Ciò si risolverebbe in una assurda interferenza tra il Potere legislativo e il Potere esecutivo. Invece, d'accordo con il relatore si potrebbero fissare alcuni punti che il Governo accetterebbe come raccomandazione e si impegnerebbe a trasferire nella circolare.

PRESIDENTE. Faccio notare che il Governo non ha ancora dichiarato se accetta l'ordine del giorno del senatore Platone. Ho già rilevato che il punto di frizione maggiore riguarda la formula « insegnanti non statali » invece che l'altra « insegnanti di scuole legalmente riconosciute ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono veramente dolente di non poter accettare, in questa formulazione, l'ordine del giorno del senatore Platone, perchè esso viola in sostanza la lettera b) dell'articolo 4 del disegno di legge. Tra insegnanti abilitati non possiamo, infatti, fare discriminazioni. La proposta, di cui all'ordine del giorno, caso mai dovrebbe essere concretata in un emendamento, perchè non può essere accettato un ordine del giorno in contrasto con una norma della legge.

Avrei accettato volentieri un ordine del giorno che raccomandasse un certo indirizzo da seguire. L'ordine del giorno del senatore Platone non consente tale interpretazione elastica, ed io non lo posso accettare perchè viola una norma approvata già da un ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. In sostanza lei accetterebbe un ordine del giorno che indicasse un criterio puramente preferenziale senza formulazione rigida.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei anch'io pregare gli onorevoli senatori di non affrontare qui la questione della parità tra la scuola statale e non

statale. Qui si tratta solamente di coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione. In una prossima riunione potrei portare delle statistiche dalle quali risulta che il numero degli insegnanti di scuole non statali abilitati e che insegnano da almeno tre anni le materie su cui verte l'esame sono in numero assolutamente esiguo, per cui non si riuscirà probabilmente a porne nemmeno uno in qualche Commissione.

PLATONE. Allora non dovrebbe avere difficoltà ad accogliere la mia raccomandazione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso accettare il principio che sia esclusa la nomina di un solo insegnante di scuola non statale, se prima non è nominato l'ultimo insegnante di scuola statale. Una disposizione di questo genere ci costringerebbe, tra l'altro, ad affrontare un gran numero di ricorsi, soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione delle sedi.

DELLA SETA. Tutta questa discussione è sorta perchè ancora non v'è una legge che disciplina esattamente la materia. Ma appunto perchè questa legge non esiste non sarebbe possibile al Ministro della pubblica istruzione, in questo caso particolare e provvisorio, di accordare la preferenza agli abilitati della scuola di Stato ?

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario accetta il criterio della preferenza, ma non secondo una formula assolutamente rigida.

Comunque, debbo comunicare che, a norma del Regolamento, da parte di un quinto dei membri della Commissione, e precisamente da parte dei senatori Jannelli, Rolfi, Gervasi, Alunni Pierucci, Della Seta, Saponi, Cermignani e Platone, è stata presentata richiesta di rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, e pertanto il disegno di legge sarà esaminato e discusso dal Senato.

La riunione termina alle ore 17,40.